



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 64/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELL'AREA A PARCHEGGIO DELLA STAZIONE PER PARCO DI INTRATTENIMENTI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che durante il periodo natalizio è prevista l'installazione di un Parco di Intrattenimenti Ludici con la presenza di una Pista da Ghiaccio, presso parte dell'area parcheggio della Stazione ferroviaria (lato ovest)

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio nonché il traffico veicolare nella zona interessata dall'evento.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zone interessate dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 20,00 del giorno 8 dicembre alle ore 21 del giorno 15 gennaio 2014, sia chiuso il transito e vietata la sosta nell'area a parcheggio della Stazione (lato ovest) , come da segnaletica mobile disposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 6.12.2013

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo